



STATUTO



Associazione "ULTRASTUDIO"

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SENZA SCOPO DI
LUCRO

APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

IN DATA 17 gennaio 2024

Donat Corbelli
Stefano Velli
Luciano Minerva



Indice Statuto

<u>Articolo 1 – Costituzione, natura, sede e durata dell'associazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 – Finalità istituzionali dell'associazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 3 – Attività dell'associazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 5 – Modalità e durata dell'iscrizione</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 6 – Diritti ed obblighi dell'associato.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 7 – Organi dell'Associazione ed incompatibilità per gli incarichi.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 8 – L'Assemblea generale</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 – Il Direttivo.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 10 – Il Presidente.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 11 – Il Segretario.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 12 – Il Tesoriere.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 13 - Il Revisore Unico dei Conti.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 14 – L'Organo di Controllo</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 15 – Retribuzione delle cariche sociali.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 16 – Finanziamento dell'associazione.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 17 – Rinuncia ed espulsione dell'associato.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 18 – Mancato rimborso dei versamenti effettuati dagli associati.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 20 – Cariche onorarie.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 21 – Disposizioni finali.....</u>	<u>16</u>

Don't Kimell
Matti Velli
Jansen Munera

Articolo 1 – Costituzione, natura, sede e durata dell'associazione


1. Ai sensi del Codice civile e della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, è costituita un'associazione culturale e musicale, denominata *Ultrastudio* (di seguito, per brevità, indicata anche "*Ultrastudio*" o anche "*Associazione*").
2. La *Ultrastudio* è un'associazione laica, democratica, apartitica, apolitica, non avente scopo di lucro, fondata sul principio dell'autogestione e del pluralismo.
3. Essa ha sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via Vittoria n. 23/E, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia ed all'estero.
4. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea generale straordinaria degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 2 – Finalità istituzionali dell'associazione

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità istituzionali:
 - a) sollecitare e promuovere la cultura e l'attività musicale nell'interesse ed in favore dei musicisti professionisti e non professionisti facenti parte dell'associazione stessa e, nello specifico, favorire la realizzazione di progetti musicali e/o artistici attraverso l'attività di studio di registrazione.
 - b) favorire la diffusione di informazioni e notizie connesse al mondo musicale, artistico e culturale ed aventi una dimensione locale, nazionale ed internazionale, sia all'interno dell'associazione che nei confronti della comunità;
 - c) favorire la progettualità, l'interdipendenza, la comunicazione e l'unità dei musicisti indipendentemente dalla loro nazionalità, lingua, razza, religione, sesso, età.

Articolo 3 – Attività dell'associazione

1. Al perseguimento delle finalità sopra esposte l'Associazione provvede:
 - a) intraprendendo tutte le iniziative nel campo musicale, artistico e dello spettacolo rispondenti alle esigenze dei soci e dell'associazione nel suo complesso;
 - b) collaborando con altre associazioni, circoli culturali, enti pubblici e privati nell'organizzazione d'iniziativa ed attività specifiche aventi una valenza musicale, artistica e culturale in generale, volte a favorire il conseguimento delle finalità sociali. A questo provvede anche attraverso la stipulazione di appositi contratti, convenzioni nonché raggiungendo ogni altro tipo di accordo che si dovesse rendere necessario e strumentale al perseguimento dei medesimi ed allo sviluppo dell'associazione, anche in termini d'immagine;
 - c) collaborando con le altre realtà musicali, artistiche e culturali, collegate in modo interdisciplinare alla musica, quali teatro, cinema, poesia, computer art, video, multimedia, ed ogni altra forma di espressione culturale;
 - d) sostenendo moralmente e materialmente iniziative atte alla divulgazione della cultura e dell'attività musicale, all'apprendimento musicale, al suo perfezionamento;
 - e) favorendo un costante aggiornamento degli associati sulle principali attività musicali in campo locale, nazionale ed internazionale come concorsi, festival,



- rassegne, corsi di formazione, stages e seminari, incontri, anche se non organizzate dall'associazione;
- f) istituendo apposite banche dati che favoriscano il coordinamento e l'incontro delle esigenze dei singoli musicisti con quelle dei gruppi musicali, interfacciando la domanda e l'offerta di musicisti sul territorio, e che favoriscano la loro promozione ed esibizione sul territorio;
 - g) intervenendo nell'eventuale produzione, stampa e diffusione su qualsiasi supporto (cartaceo, digitale, magnetico e di qualunque altro tipo che la tecnologia vorrà mettere a disposizione) di atti, lavori, comunicazioni, pubblicazioni (anche periodiche), manifestazioni ed ogni altro tipo di iniziativa, connesse alle finalità perseguite ed all'attività svolta dall'associazione, sia direttamente che indirettamente, nonché promosse da altre associazioni locali, nazionali ed internazionali e legate al mondo musicale ed artistico in genere;
 - h) gestendo in modo diretto o indiretto spazi e luoghi di incontro musicale, culturale, ricreativo e sociale nei quali gli associati possano sviluppare e perfezionare i propri progetti musicali e/o artistici;
 - i) acquistando, vendendo e gestendo strumenti tecnici, apparecchiature, impianti, materiali didattici o informativi legati alla sfera musicale ed artistica in genere, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - j) svolgendo qualsiasi altra attività connessa e strumentale agli scopi fissati dal presente Statuto.
2. L'associazione con le sue attività non persegue, in nessuna maniera, finalità di lucro.

Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividono ed accettano le finalità istituzionali di cui sopra, indipendentemente dalla loro età anagrafica, convinzioni ed orientamenti politici, religiosi, sessuali, etici, nonché provenienza geografica ed appartenenza etnica.
2. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale, allegando copia fotostatica di un documento d'identità valido di quest'ultimo. L'esercente la patria potestà risponde verso l'associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nei confronti della medesima.
3. Può rivestire la qualifica di associato ogni musicista, cultore e/o divulgatore musicale, produttore musicale, giornalista ed esperti in comunicazione musicale, ed ogni altra persona avente interessi in ambito musicale od avente l'intenzione di promuovere e sostenere i progetti artistici realizzati.

Articolo 5 – Modalità e durata dell'iscrizione

1. Per aderire alla *Ultrastudio* occorre presentare apposita richiesta di adesione al Direttivo su apposito modulo approvato dall'Assemblea generale degli associati, conforme al presente Statuto, nella quale, oltre agli elementi identificativi di ogni singolo associato ed il possesso dei requisiti personali, il candidato dichiara di avere letto e di accettare lo Statuto nonché ogni altro Regolamento interno che l'Associazione dovesse approvare ed attuare al fine di favorire il raggiungimento della finalità istituzionali.
2. L'iscrizione è personale.

Handwritten signatures:
Nanni Lunello
Matteo Valz
Lorenzo Minerva

3. L'accoglimento della domanda di iscrizione, previo pagamento della quota associativa nella misura stabilita, attribuisce la qualifica di *associato*. Il mancato versamento della quota associativa da parte di chi ha presentato la sola domanda d'iscrizione non determina l'acquisizione della qualità di associato;
4. Il rigetto della domanda di iscrizione è deliberata e comunicata al candidato dal Presidente per conto del Direttivo; il rigetto deve essere motivato e contro di esso il candidato associato può presentare domanda di riesame all'Assemblea generale degli associati. All'uopo il Presidente convocherà apposita Assemblea generale degli associati per sottoporre il caso affinché la medesima adotti la decisione finale circa la definitiva accettazione o rigetto della domanda di iscrizione. La decisione finale dell'Assemblea verrà comunicata dal Presidente all'interessato per conto dell'Assemblea generale degli associati.
5. L'iscrizione ha validità di un anno sociale, coincidente con l'anno solare.
6. Il mancato pagamento per il rinnovo dell'iscrizione annuale nella misura stabilita dalla Assemblea comporta la perdita della qualifica di associato.
7. La quota associativa annuale è intrasmissibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
8. La quota associativa annuale non può essere oggetto di rivalutazione.

Articolo 6 – Diritti ed obblighi dell'associato

1. L'iscrizione all'Associazione comporta il pieno rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni di cui l'Associazione deciderà di dotarsi per la gestione della vita associativa, delle attrezzature e spazi a sua disposizione (siano esse di proprietà che concessi in uso e godimento da terzi, a titolo gratuito o a titolo oneroso), nonché in tutti gli altri casi in cui si ravvisi la necessità di regolamentare determinati aspetti dell'attività. L'adozione di tali regolamenti interni spetta unicamente all'Assemblea.
2. L'iscrizione dà il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea generale degli associati, il diritto di ricoprire qualsiasi carica (fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto), nonché il diritto di partecipare a qualunque iniziativa ed attività organizzata direttamente da e per l'Associazione, fatto salvo quanto previsto nel seguito dal presente Statuto ed eventualmente stabilito dai regolamenti sociali interni.
3. A ciascun associato è riservato il diritto di richiedere al Presidente, con comunicazione scritta o secondo le modalità offerte dalle tecnologie esistenti, la convocazione di apposita Assemblea generale degli associati sulla base di ragioni particolari motivate dal richiedente e che si dimostrino coerenti con le finalità e l'attività istituzionale dell'Associazione, meritevoli di attenzione ed esame da parte dell'Assemblea. Il Presidente, esaminata la richiesta, provvede, nel caso, alla convocazione dell'Assemblea degli associati entro e non oltre un mese dalla richiesta, pena la sua non rieleggibilità nell'anno successivo. Nel caso non vi provveda nel termine indicato è fatto obbligo al componente del Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nell'Associazione o, in caso di parità, l'associato più anziano anagraficamente, provvedervi nei venti giorni immediatamente successivi. In caso di richiesta ulteriormente lasciata disattesa l'associato può rivolgersi al Presidente del Tribunale civile della circoscrizione di Bologna.
4. E' obbligo di ciascun associato rispettare il presente Statuto nonché quanto previsto dai Regolamenti interni approvati dall'Assemblea.

Donat Kundli
Marta Valleri Jovanetti

Articolo 7 – Organi dell'Associazione ed incompatibilità per gli incarichi


1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea generale (di seguito "Assemblea"), costituita dagli associati;
 - Il Consiglio Direttivo ("Direttivo"), i cui componenti sono eletti dall'Assemblea;
 - Il *Presidente*, eletto dall'Assemblea;
 - Il *Segretario*, nominato dal Direttivo fra i suoi componenti;
 - Il *Tesoriere*, nominato dal Direttivo fra i suoi componenti.
 - Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
 - L'Organo di Controllo (organo facoltativo).
2. I componenti del Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati. Le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario possono cumularsi.
3. Non può ricoprire alcuna carica all'interno dell'Associazione:
 - l'associato che, per sua professione, si trova nella condizione di fornitore di servizi di *Ultrastudio*, salvo il caso in cui l'associato eletto, per tutta la durata del mandato, fornisca servizi all'associazione solo a titolo gratuito;
 - l'associato che riveste cariche pubbliche istituzionali e/o politiche.

Articolo 8 – L'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti in regola con il versamento delle quote associative annuali, anche se minorenni.
2. Essa è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, di cui:
 - la prima entro 120 giorni dall'inizio del nuovo anno sociale ed avente per oggetto la decisione di cui al comma 7, punti a) e b), del presente articolo;
 - la seconda, entro il termine di ogni anno sociale, per la fissazione della quota d'iscrizione per gli associati da applicarsi alle iscrizioni o rinnovi a decorrere dall'anno successivo;
 - tutte le volte in cui ne effettui richiesta motivata al Presidente un decimo degli associati o quando un componente del Direttivo ne faccia richiesta al Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente da cui derivasse l'impossibilità a convocare la medesima, essa è convocata dal componente del Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nella associazione o, in caso di parità, il associato più anziano anagraficamente.
3. La convocazione potrà avvenire alternativamente per mezzo di lettera semplice, posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), tramite comunicazione da inviare agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata in prima convocazione ed indirizzata a tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali, oltre all'affissione della lettera di convocazione nei locali della sede. La convocazione potrà anche essere effettuata attraverso appositi strumenti di comunicazione elettronica che la tecnologia metterà a disposizione (es. sistemi di chat via telefono, sistemi di video chiamata, sito web ecc.) a condizione che sia assicurata la ricezione del messaggio di convocazione a tutti gli associati.
4. La convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo di prima e seconda convocazione e le precise indicazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché se la Assemblea sarà tenuta in modalità telematica con indicazione dello strumento di connessione da utilizzarsi e i relativi codici di accesso alla piattaforma. La

Domenico Lenti
Yolka Valleri
Francesca...

- seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno fissato per la prima, trascorso mezz'ora dall'ora indicata per la prima convocazione.
5. L'Assemblea, salvo quanto disposto dal presente Statuto per il caso di scioglimento, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
 6. L'Assemblea potrà svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati nell'avviso di convocazione (ad eccezione del caso in cui l'Assemblea sia totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
 7. All'Assemblea competono:
 - a) l'approvazione del rendiconto finanziario annuale consuntivo ed eventualmente di quello preventivo;
 - b) l'elezione del Presidente e dei singoli componenti del Direttivo;
 - c) l'approvazione del programma annuale delle attività e delle iniziative organizzate e promosse dalla associazione;
 - d) la fissazione della misura della quota associativa annuale;
 - e) la discussione sull'operato e sulle decisioni adottate dal Direttivo;
 - f) l'adozione degli eventuali regolamenti sociali interni di cui l'associazione vorrà dotarsi per la gestione degli spazi, delle strutture e delle attrezzature a sua disposizione (siano essi di proprietà che concessi in uso e godimento da terzi, a titolo gratuito o a titolo oneroso), nonché in tutti gli altri casi in cui si ravvisi la necessità di regolamentare determinati aspetti dell'attività e della vita associativa (ad esempio l'adesione ad iniziative organizzate da terzi);
 - g) la revoca del mandato al Presidente ed ai singoli componenti del Direttivo;
 - h) l'eventuale azione di responsabilità contro qualsiasi associato;
 - i) lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - j) la modifica delle clausole statutarie;
 - k) l'adozione dei provvedimenti di espulsione nei confronti del singolo associato per gravi motivi;
 - l) l'adozione di tutti i provvedimenti di natura straordinaria comportanti particolari o rilevanti effetti sull'attività o la vita associativa nonché sul patrimonio dell'associazione;
 - m) la attribuzione della carica di *Socio onorario* e di *Presidente onorario*, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
 8. L'Assemblea generale degli associati è di norma presieduta dal Presidente, che ha quindi il compito di condurre e regolare il dibattito al suo interno rendendolo proficuo, agevolando ed assicurando il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Nel caso di sua assenza o impedimento, essa è presieduta dal componente del



- Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nell'Associazione o, in caso di parità, l'associato più anziano anagraficamente.
9. Colui che presiede l'assemblea nomina, a sua discrezione, il segretario dell'adunanza. Compito del segretario è la redazione del verbale di assemblea. In caso di sua mancata nomina, il verbale è redatto direttamente da colui che presiede l'Assemblea. Nel caso si renda necessaria la votazione segreta, chi presiede nomina due scrutatori scelti a sua discrezione tra i partecipanti.
 10. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto da colui che ha presieduto la medesima, dal segretario (se nominato) e da due partecipanti all'assemblea (oppure i due scrutatori qualora nominati). Il verbale è letto ed approvato dall'Assemblea ed è a disposizione di tutti gli associati, anche di quelli non presenti.
 11. L'Assemblea delibera, di norma, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, ad esclusione di quanto previsto dalla lett. i), c. 7, del presente articolo (scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio), per il quale si richiede la maggioranza prevista dall'art. 21, c. 3, del Codice civile (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione) e fatta salva la facoltà riservata a ciascun associato di richiedere il sistema di votazione segreta nei soli casi in cui l'Assemblea generale degli associati sia chiamata a deliberare su uno dei seguenti oggetti:
 - l'elezione del Presidente e dei singoli componenti del Direttivo;
 - la revoca del mandato al Presidente e/o ai singoli componenti del Direttivo;
 - l'espulsione di un associato per gravi motivi.
 12. Il diritto di voto è strettamente personale, unico per ciascun associato (secondo il principio "una testa, un voto") e non è in nessun caso ammessa la delega.
 13. Per le delibere assembleari aventi per oggetto la modifica delle clausole dello Statuto associativo, la loro abrogazione o l'inserimento di nuove clausole, è richiesta la maggioranza favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) degli associati intervenuti nell'adunanza assembleare, sia in prima che in seconda convocazione.
 14. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea nonché gli atti da essa approvati sono pubblicizzati mediante affissione nella sede sociale.

Articolo 9 – Il Direttivo

1. Il Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente e dagli associati eletti (consiglieri) e potrà essere composto da un numero di componenti complessivamente non inferiore a tre e non superiore a dieci. La durata della carica è biennale, decorrente dalla data della elezione fino alla data della prima Assemblea convocata nel secondo anno successivo a quello della sua iniziale elezione. Una volta insediatosi, il Direttivo può ripartire gli incarichi fra i suoi componenti in un'ottica efficienza gestionale e flessibilità operativa.
2. Il Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ne ravvisi la necessità o tutte le volte che un singolo consigliere ne faccia richiesta. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente da cui derivasse l'impossibilità a convocarlo, esso è convocato dal componente del Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nella associazione o, in caso di parità, il associato più anziano anagraficamente.
3. La convocazione può avvenire per mezzo di lettera semplice, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), da inviare ai componenti del Direttivo almeno quattro giorni prima della data fissata in prima convocazione. La convocazione potrà essere effettuata anche attraverso appositi strumenti di comunicazione elettronica

De C. ...
Matteo Villa
...


- che la tecnologia metterà a disposizione (es. sistemi di chat via telefono, sistemi di video chiamata, ecc.) a condizione che sia assicurata la ricezione del messaggio di convocazione a tutti i componenti del Direttivo.
4. La comunicazione di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo di convocazione e le precise indicazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché se la il Direttivo sarà tenuto in modalità telematica con indicazione dello strumento di connessione da utilizzarsi e i relativi codici di accesso alla piattaforma.
 5. Il Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazione il voto del Presidente vale doppio.
 6. Nel caso di ripetuta assenza ingiustificata da parte di uno o più componenti, tale da determinare consecutivamente la mancanza del numero legale necessario per la valida costituzione dello stesso, il Presidente provvede al suo/loro richiamo ufficiale. Qualora il richiamo ufficiale rimanga continuamente disatteso, il Presidente può indire Assemblea per la revoca del mandato.
 7. La procedura di richiamo ufficiale è adottabile anche nel caso in cui il Presidente ravvisi una scarsa partecipazione e collaborazione all'attività del Direttivo da parte del singolo consigliere ed allo svolgimento delle mansioni ed incarichi a lui affidate.
 8. Il Direttivo potrà svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente del Direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento del Direttivo, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati nell'avviso di convocazione (ad eccezione del caso in cui il Direttivo sia totalitario) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
 9. Il Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni adottate dall'Assemblea;
 - b) assicurare il normale funzionamento dell'associazione adottando tutte le decisioni di ordinaria amministrazione strumentali al perseguimento delle finalità;
 - c) formulare il programma annuale delle attività ed iniziative promosse dall'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo ed eventualmente, a sua discrezione, quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) deliberare sulle domande d'adesione all'Associazione;
 - f) proporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti sociali interni o le modifiche del presente Statuto;
 - g) coordinare e gestire tutte le attività svolte ed i servizi forniti a beneficio degli associati, anche attraverso la formulazione di appositi regolamenti, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Statuto;
 - h) deliberare sui provvedimenti disciplinari temporanei da irrogare agli associati, dandone esplicita e giustificata motivazione, sulla base dei regolamenti sociali interni e del presente Statuto;

Dario Vinelli
Stefano Valt...
Luca M...


- i) adottare eccezionalmente tutte le decisioni rilevanti di competenza dell'Assemblea generale degli associati aventi carattere di gravità ed urgenza qualora non vi fosse il tempo materiale per convocare regolare Assemblea, impegnandosi a convocarla nel più breve tempo possibile per aggiornare gli associati sulle decisioni assunte.
10. Il Direttivo delibera, di norma, a maggioranza dei presenti e con sistema di votazione palese.
11. Il Direttivo è di norma presieduto dal Presidente, che ha quindi il compito di condurre e regolare il dibattito al suo interno, rendendolo proficuo, agevolando ed assicurando il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Nel caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal componente del Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nella associazione o, in caso di parità, il componente del Direttivo più anziano anagraficamente.
12. Colui che presiede l'adunanza, o il componente da lui nominato come segretario dell'adunanza, provvede alla redazione del verbale della seduta.
13. Il verbale dell'adunanza del Direttivo deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato. Il verbale è approvato dal Direttivo ed è a disposizione di tutti gli associati.
14. Qualunque consigliere ha la facoltà di richiedere, per qualsiasi decisione da adottare reputata rilevante per gli effetti che questa produrrebbe sull'attività o sulla vita associativa, oppure sul patrimonio dell'associazione, che sulla medesima sia chiamata a pronunciarsi l'Assemblea, convocata dal Presidente entro e non oltre un mese, pena la sua non rieleggibilità per l'anno sociale successivo. In tale ultima eventualità la richiesta deve essere comunicata a qualsiasi componente del Direttivo, il quale deve provvedervi entro i venti giorni successivi. Nel caso di richiesta lasciata ulteriormente disattesa, si può rivolgere al Presidente del Tribunale civile della circoscrizione di Bologna.
15. Ogni decisione presa dal Direttivo deve sempre essere portata a conoscenza degli iscritti nell'Assemblea generale degli associati successiva.
16. Ciascun consigliere ha facoltà di dimettersi o rinunciare alla sua carica comunicandolo con lettera firmata trasmessa *brevis manu* oppure a mezzo lettera semplice o posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Presidente, almeno 30 gg prima dalla data di efficacia delle dimissioni/rinuncia stessa. Nel caso di dimissioni o revoca dell'incarico alla maggioranza dei componenti, il Presidente (o il componente del Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nella associazione o, in caso di parità, il componente del Direttivo più anziano anagraficamente) convoca l'Assemblea entro e non oltre quindici giorni dal giorno in cui la maggioranza originaria è venuta meno per la ricostituzione della medesima.
17. I componenti rimangono in carica due anni sociali, coincidenti ciascuno con l'anno solare (salvo revoca anticipata del loro mandato o loro dimissioni) e sono rieleggibili.

Articolo 10 – Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo rappresentante l'Associazione nei rapporti con i soggetti terzi esterni ed è dotato della legale rappresentanza. Egli è il solo ad avere il potere di firma, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
2. Egli è eletto dalla Assemblea. La durata della carica è biennale, coincidente con quella del Direttivo, decorrente dalla data della elezione fino alla data della prima



- Assemblea convocata nel secondo anno successivo a quello della sua iniziale elezione.
3. Compiti del Presidente sono:
- a) coordinare l'operato dei componenti del Direttivo nello svolgimento delle eventuali mansioni a loro attribuite nell'ambito del Direttivo;
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo, dell'eventuale rendiconto finanziario preventivo, e per la contestuale elezione del nuovo Presidente e dei componenti del Direttivo con cadenza biennale;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea;
 - d) convocare e presiedere le adunanze del Direttivo;
 - e) imporre l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Direttivo;
 - f) monitorare continuamente la consistenza del patrimonio dell'associazione;
 - g) comunicare ai singoli associati i provvedimenti disciplinari temporanei adottati dal Direttivo e previsti dai regolamenti sociali interni e quelli di espulsione definitiva deliberati dall'Assemblea. Egli provvede, altresì a comunicare i provvedimenti di elezione e revoca del mandato ai singoli componenti del Direttivo;
 - h) rappresentare l'associazione nelle relazioni con i terzi e trasmettere, nei tempi e nelle modalità più opportuni, i risultati degli eventuali incontri e riunioni con questi tenute, ai quali partecipa in nome e per conto dell'associazione;
 - i) adoperarsi per la piena e soddisfacente realizzazione di ogni iniziativa ed attività che coinvolga l'associazione con terzi operatori, pubblici o privati, consapevole dell'importanza e degli effetti che la sua buona riuscita ha sull'immagine dell'associazione e di conseguenza sullo sviluppo della medesima per il perseguimento delle finalità sociali;
 - j) adoperarsi per tutelare, difendere e migliorare l'immagine dell'associazione verso l'esterno e nei confronti della comunità locale in particolare;
 - k) dissipare eventuali dissidi interni all'associazione;
 - l) stimolare l'attività e l'impegno dei componenti del Direttivo, anche attraverso il loro richiamo ufficiale;
 - m) sottoscrivere tutti i documenti ufficiali aventi rilevanza interna ed esterna dell'associazione, salvo quanto eventualmente disposto dal presente Statuto.
5. In caso di revoca dell'incarico al Presidente o di sue dimissioni comunicate all'Associazione, il Direttivo, nella sua collegialità, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente entro e non oltre un mese dalla data di revoca o di dimissioni.
6. Le funzioni del Presidente sono esplicate, nel frattempo dal componente del Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nella associazione. In caso di stessa anzianità di iscrizione assume le veci il componente del Direttivo anagraficamente più anziano.
7. La carica di Presidente ha durata un anno (salvo revoca anticipata del suo mandato o dimissioni) ed è rinnovabile (salvo quanto disposto dall'art. 6, ultimo comma, del presente Statuto).
8. Nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo assume la funzione di Presidente il componente del Direttivo con il maggior numero di anni d'iscrizione nella associazione. In caso di stessa anzianità di iscrizione assume le veci il componente del Direttivo anagraficamente più anziano.



Articolo 11 – Il Segretario

1. Il Segretario è scelto e nominato dal Direttivo, fra i suoi componenti, ed opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Direttivo.
2. Il compito del Segretario è quello di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:
 - i. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
 - ii. i verbali delle riunioni del Direttivo, firmati da Presidente e Segretario;
 - iii. il registro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici. Il Direttivo può decidere che la tenuta del registro dei soci sia affidato al Tesoriere, in una ottica di maggiore efficienza gestionale.

Articolo 12 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è scelto e nominato dal Direttivo, fra i suoi componenti, ed opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Direttivo.
2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Associazione.
3. Il Tesoriere può gestire, in aggiunta al Presidente, il conto corrente bancario e la cassa dell'Associazione, sotto la direzione e supervisione del Presidente.
4. Il Tesoriere provvede:
 - i. alla regolare tenuta dei registri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite;
 - ii. alla riscossione da parte di ogni associato della quota associativa e di ogni altro tipo di contributo, rilasciandone apposita ricevuta;
 - iii. all'aggiornamento del registro di cassa e alla tenuta ordinata di tutti i documenti contabili;
 - iv. a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva i documenti di supporto;
 - v. all'aggiornamento del registro degli inventari di tutto il materiale di proprietà dell'associazione.
 - vi. a preparare, anche avvalendosi di eventuali consulenti esterni incaricati su decisione del Direttivo, il rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
 - vii. alla tenuta del registro dei soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici, qualora detto incarico sia affidato al medesimo dal Direttivo, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, c. 2, iii), del presente Statuto.

Articolo 13 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 14 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs n. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.


I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 – Retribuzione delle cariche sociali

1. Nessuna carica è retribuita.
2. Il Direttivo può stabilire l'ammontare del rimborso delle spese vive sostenute dagli associati incaricati di svolgere determinate mansioni svolte in conformità alle finalità istituzionali o fare svolgere a fornitori di servizi esterni specifiche attività e mansioni in nome e per conto dell'associazione. Il rimborso della spesa avverrà dietro presentazioni di apposita documentazione.

Articolo 16 – Finanziamento dell'associazione

1. Le spese sostenute per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività sono coperte dalle seguenti entrate:
 - a) le quote associative annuali;
 - b) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
 - d) i fondi raccolti ed i contributi versati dagli associati a seguito dello svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Tutte le predette entrate saranno parte integrante del patrimonio dell'associazione e saranno utilizzate dall'associazione unicamente per il conseguimento delle proprie finalità;
3. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati anche in modo indiretto, in qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e documentate a norma di legge.



Articolo 17 – Rinuncia ed espulsione dell'associato


1. Ciascun associato può, in qualsiasi momento, rinunciare alla propria qualifica di associato, presentando apposita comunicazione scritta di dimissioni volontarie indirizzata al Presidente.
2. Il mancato rispetto del presente Statuto e di quanto statuito essere di particolare gravità dai regolamenti associativi interni, può comportare l'espulsione dalla Associazione del singolo associato.
3. L'espulsione dall'Associazione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, sulla base del disposto dell'art. 8, c. 7, lett. k), ed a seguito del verificarsi di atti, comportamenti o fatti di particolare gravità, la cui valutazione spetta unicamente all'Assemblea, fatta salva la azione intrapresa ex art. 8, c. 7, lett. h) dello Statuto (azione di responsabilità).
4. La valutazione di gravità dell'atto, comportamento o fatto implicante l'espulsione definitiva spetta unicamente all'Assemblea generale degli associati, che delibera sulla base di quanto emergente dalle informazioni o testimonianze raccolte e sentito l'associato il cui atto o comportamento o fatto ad egli attribuibile è oggetto di valutazione, il quale è esonerato dall'esercizio del diritto di voto nelle deliberazioni concernenti la valutazione della sua condotta ed il provvedimento di espulsione. La valutazione potrà concernere unicamente la condotta dell'associato in relazione alla sua partecipazione alla vita associativa e non potrà essere in contrasto, in nessun modo, con quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 4 del presente Statuto.
5. Costituisce cause della perdita della qualifica di associato il mancato rinnovo della tessera associativa annuale.
6. Chiunque venga a conoscenza di un atto, comportamento o fatto attribuibile ad un associato che, sulla base degli elementi informativi a sua disposizione, tenuto conto delle finalità dell'associazione e dello Statuto vigente, reputi di particolare gravità, ha il dovere di segnalarlo al Presidente.
7. Il Presidente deve poi convocare l'Assemblea per l'esame dell'atto, comportamento o fatto secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 18 – Mancato rimborso dei versamenti effettuati dagli associati

1. L'associato che abbia receduto, che non abbia rinnovato la sua adesione annuale all'associazione o che sia stato oggetto di provvedimenti di espulsione definitiva o di provvedimenti disciplinari temporanei eventualmente previsti dai regolamenti sociali interni, non può ripetere le quote associative annuali e tutti i versamenti eventualmente effettuati a qualsiasi titolo, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione

1. La delibera di scioglimento dell'associazione è adottata dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 21, c. 3, del Codice civile (vale a dire con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione) e per le cause previste dallo stesso.



2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio deve essere interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 20 – Cariche onorarie

1. E' data facoltà all'Assemblea attribuire la carica onoraria di "Socio onorario" l'associato che:
 - abbia rivestito la qualifica di associato per almeno dieci anni, continuativamente;
 - abbia prestato particolare servizio a favore della associazione con particolare abnegazione e merito.

L'associato onorario mantiene la qualifica di associato a prescindere dal pagamento della quota associativa annuale e non può ricoprire cariche nel Direttivo.

2. E' data facoltà all'Assemblea attribuire la carica onoraria di "Presidente onorario" all'associato che:
 - abbia rivestito la carica di Presidente per almeno tre anni, anche non continuativamente;
 - abbia rivestito la carica di associato per almeno dieci anni, continuativamente;
 - abbia prestato particolare servizio a favore della associazione con particolare abnegazione e merito.

Il Presidente onorario mantiene la qualifica di associato a prescindere dal pagamento della quota associativa annuale e non può ricoprire cariche nel Direttivo.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 05/04/2017 Serie 3 al N. 102

Pagato € 200,00

(Euro

IL DELEGATO

Gino Colonna

Firma su delega del Direttore Provinciale Antonio Colagio

[Handwritten signatures]